



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 17 luglio 2024
DS/lb

Egregio Signor
Roberto Paccher
Presidente del Consiglio regionale
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige

interoperabilità PITRE

E, p.c.

Egregio Signor
dott. Arno Kompatscher
Presidente della Regione
autonoma
Trentino-Alto Adige

Egregio Signor
dott. Franz Thomas Locher
Assessore Enti locali
Regione autonoma
Trentino-Alto Adige

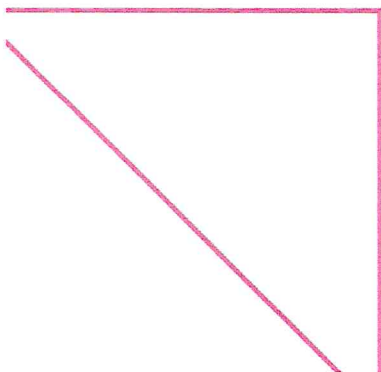
Egregio Signor
dott. Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento

Gent.ma Signora
dott.ssa Giulia Zanotelli
Assessore all'agricoltura,
promozione dei prodotti trentini,
ambiente, difesa idrogeologica e
enti locali
Provincia autonoma di Trento

OGGETTO: Art. 1, co. 1, lett. c) e d), DDL n. 5, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026" – Attribuzione al Consiglio comunale della competenza ad approvare il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) delle opere pubbliche, in luogo del progetto preliminare.

Egregio Presidente,
come noto, l'art. 1, co. 1, lett. c) e d), del Disegno di legge regionale n. 5, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026", attualmente all'esame del Consiglio regionale, prevede alcune modificazioni agli articoli 49 e 50 del Codice degli enti locali, finalizzate a statuire la competenza del Consiglio comunale ad approvare il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) delle opere pubbliche, in sostituzione della previsione, attualmente vigente, che attribuisce allo stesso organo l'approvazione dei progetti preliminari.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it



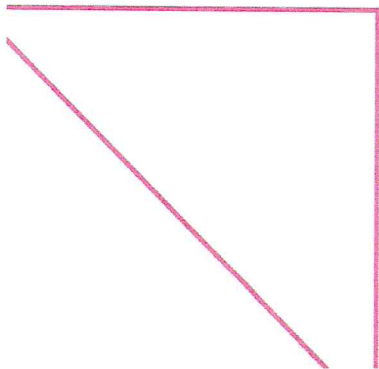


Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stata rivisitata l'articolazione dei livelli di progettazione delle opere pubbliche: l'art. 41 co. 1 del nuovo codice prevede, infatti, che la progettazione si articoli in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed il progetto esecutivo. Il PFTE, come disciplinato dalla normativa sopravvenuta, si colloca ad un livello di definizione progettuale ben più avanzata rispetto al progetto preliminare, tanto che l'approvazione dello stesso risulta ben lontana dall'esercizio di una funzione di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione, propria dell'organo consiliare. Le scelte programmatiche, relative alla realizzazione delle opere pubbliche, vengono peraltro assunte – nella nuova impostazione offerta dal codice – in una fase diversa ed antecedente: l'allegato I.7 del codice disciplina, infatti, la redazione di tre documenti, logicamente preliminari alla redazione del PFTE, ovvero il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali ed il documento di indirizzo alla progettazione. Attraverso l'elaborazione di tali documenti preliminari, l'Amministrazione perviene alla individuazione delle proprie necessità, al vaglio delle alternative progettuali possibili per il suo soddisfacimento, ed alla definizione di ogni indicazione utile al progettista per la redazione del PFTE, in relazione alla modalità realizzativa prescelta. In base alla normativa provinciale vigente (art. 6 co. 3 l.p. n. 26/1993), è sempre sulla base di tali documenti preliminari – la cui obbligatorietà di redazione è graduata in funzione del valore dell'opera – che avviene l'inserimento dell'opera nella programmazione dei lavori pubblici, redatta dall'amministrazione aggiudicatrice. Programmazione che – costituendo nei comuni parte integrante del DUP – è sempre sottoposta, di per sé, all'approvazione del Consiglio comunale.

Tanto premesso, questo Consiglio, in sede di esame preliminare del disegno di legge, ha avuto modo di esprimere alla Giunta regionale la propria forte contrarietà alla scelta di attribuire al Consiglio comunale la competenza all'approvazione dei PFTE, tenuto conto che esso corrisponde ad uno stadio ormai fortemente avanzato dell'iter progettuale, nell'ambito del quale non si esprime una visione programmatica dell'intervento, ma si compiono scelte inerenti ad aspetti di maggior dettaglio, rispetto ad opere già inserite negli strumenti di programmazione del comune, e che – ove rimesse alla sede consiliare – potrebbero rallentare o arrestare un iter già ben avviato, con conseguente vanificazione di sforzi organizzativi ed economici notevoli.

Per tali ragioni, si ritiene opportuno superare *tout court* la previsione di una competenza consiliare "generale" in merito all'approvazione di progetti di opere pubbliche, con ciò allineandosi alla normativa statale, che già pone tale responsabilità in capo alla Giunta. In tale ipotesi, si sottolinea, resterebbe comunque fermo il ruolo centrale del Consiglio comunale nella programmazione degli interventi infrastrutturali, attraverso l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere medesime, così come nelle fattispecie in cui la realizzazione dell'opera pubblica comporti la necessità di variare la pianificazione urbanistica.

In alternativa, la competenza consiliare potrebbe essere quantomeno declinata, con riferimento alla *"approvazione dei documenti, previsti dalla normativa vigente, per l'inserimento delle opere nella programmazione dei lavori pubblici"*, ovvero agli atti individuati come obbligatori per i predetti fini (in Trentino, dall'art. 6, l.p. n. 26/1993), fra quelli codificati dall'allegato I.7 al codice dei contratti





(quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, documento di indirizzo alla progettazione). In tal caso, l'art. 50 andrebbe, a sua volta, riformato come segue, per armonizzarne il contenuto alle soglie di valore stabilite dalla legislazione provinciale vigente per l'adozione degli stessi documenti: *"Lo statuto comunale fissa l'importo minimo al di sopra del quale l'approvazione dei documenti, previsti dalla normativa vigente per l'inserimento delle opere nella programmazione dei lavori pubblici, è rimessa al consiglio comunale. Nei comuni della provincia di Trento, tale importo non può essere superiore a 1 milione di euro per i comuni fino a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti."*

Preso atto che tali sollecitazioni non risultano essere state, allo stato, recepite nell'iter legislativo, questo Consiglio esprime la propria forte preoccupazione rispetto agli effetti deleteri che potrebbero derivare dall'approvazione, nel testo presentato, dell'art. 1, co. 1, lett. c) e d) del D.D.L. in oggetto, a scapito della capacità degli Enti locali di attuare gli investimenti di propria competenza con la tempestività necessaria a rispondere alle esigenze dei cittadini.

Per tali ragioni - pur nel rispetto delle reciproche attribuzioni, e rilevando tuttavia la natura strettamente tecnica della richiesta in oggetto - La invito a trasmettere questa nota ai Capigruppo, con l'auspicio che possano farsi parte attiva nel sostenere una proposta emendativa del provvedimento in oggetto, nei termini sopra proposti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Paride Granmoena

